



CIRCOLARE N° 36-2015 DEL 31 AGOSTO 2015

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NUOVA SEVESO III **(4 – quarta puntata)** **(DIRETTIVA 2012/18/UE - D.Lgs. 105/15)** **G.U. n. 161 del 14 luglio 2015**

A. SEVESO III E PREVENZIONE INCENDI

Nel testo del D.Lgs. 105/2015 due sono i punti in cui si parla di prevenzione incendi:

NULLA OSTA DI FATTIBILITA' (stabilimenti di soglia superiore)

L'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 105/2015 prevede che l'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Pertanto non è ora più necessario, a valle dell'acquisizione del NOF, che ha compreso anche le attività di cui al DPR 151/2011 e la documentazione a corredo per valutare tali attività, presentare la richiesta di valutazione progetto ai sensi del DPR 151/2011.

PREVENZIONE INCENDI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE (art. 31)

Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalità di cui all'allegato L.

Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perché ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica.

Questo punto quindi rimanda alle procedure specificate nell'allegato L.

ALLEGATO L – PROCEDURE SEMPLIFICATE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE

L'allegato L determina le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore (cioè con RDS).

VALUTAZIONE PROGETTO DI CUI AL DPR 151/2011

Il comma 2.1 dell'allegato L prevede che l'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente decreto comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (di seguito Comando) ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 151/2011.

Per le attività non individuabili come impianti e depositi di cui all'analisi di rischio si dovranno documentare le attività di prevenzione incendi come previsto dal DM 7.8.2012.

Il comma 2.4 precisa che la documentazione per le attività meramente DPR 151 deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attività non incluse nell'analisi di rischio.

SCIA DI CUI AL DPR 151/2011

Il comma 3.2 dell'allegato L precisa che l'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del decreto, nella versione definitiva.

Il comma 3.4 precisa che il gestore, unitamente al Rapporto di sicurezza nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attività il gestore presenta l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.

ATTESTAZIONE PERIODICA DI CUI AL DPR 151/2011

L'allegato L prevede al punto 4.1 che l'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, per le attività individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15.

Inoltre l'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/11, per le attività non individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, deve essere assolto con:

- a) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012;
- b) asseverazione di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

La documentazione di cui al punto precedente **deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco** unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi [e quindi non al Comando Provinciale dei VVF competente per territorio].

MODIFICHE SENZA AGGRAVIO

L'allegato L prevede che per tali modifiche l'obbligo di presentazione della Scia è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio di cui all'allegato D punto 2.

Alla suddetta dichiarazione sono allegati:

- a) la documentazione di cui agli allegati I e II al DM 7.8.2012;
- b) l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.

Nel caso delle modifiche elencate nel punto 5.1 dell'allegato L, il gestore è tenuto a richiedere al Comando Provinciale dei vigili del fuoco l'esame del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011. Tali modifiche sono:

- a) modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da determinare un incremento della classe esistente;
- b) modifiche di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino una modifica sostanziale della tipologia o layout di un impianto;
- c) modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
 - modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
 - modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
 - incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
 - modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
 - modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
- d) modifica delle misure di protezione per le persone: modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso.

Per le modifiche alle attività di cui al DPR 151/2011, non individuabili come impianti o depositi, sono soggette alle disposizioni dello stesso DPR 151/2011.

L'allegato inoltre prevede che il Comando trasmette al Comitato tecnico regionale (CTR) le proprie determinazioni, per le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di riesame periodico del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15.

PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE

Nel D.Lgs. 105 non si parla degli stabilimenti di soglia inferiore.

Questo a nostro parere sta a significare che per tali stabilimenti, come già previsto con la Seveso II, non si hanno procedure particolari di prevenzione incendi (cioè quelle semplificate di cui all'allegato L per gli stabilimenti di soglia superiore) ma si applicano in toto le procedure di cui al DPR 151/2011 per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

B. MODIFICHE

L'art. 18 del D.Lgs. 105/2015 tratta delle modifiche di uno stabilimento.

Le modalità di trattare le modifiche è molto simile a quanto già previsto dalla Seveso II con il DM 9.8.2000 che distingueva le modifiche "senza aggravio" e "con aggravio del livello di rischio".

Modifiche che costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti

Al comma 1 dell'articolo 18 si precisa che in caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve:

- a) riesaminare e, se necessario, aggiornare la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmettere alle autorità competenti ai sensi del decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;
- b) riesaminare e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmettere al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;
- c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti sono:

- 1) l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
- 2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1;
- 3) l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento;
- 4) lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici

Come già previsto dalla precedente normativa viene specificato che Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, **prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del presente decreto.**

Inoltre è previsto che il gestore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere ai disposti dell'art. 18 comma 1 del presente decreto [aggiornamento notifica, RDS e comunicazione Enti] nonché sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso [pianificazione territoriale].

Il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività connesse alle modifiche stesse, ne deve dare comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto.

Modifiche che NON costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti

L'allegato D prevede che il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui al punto precedente, deve presentare al **Comitato tecnico regionale** di cui all'art. 10 del decreto e al **comando provinciale dei Vigili del fuoco Competente per territorio** una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui al punto precedente, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto (cioè la notifica): **questa è una novità della Seveso in quanto viene reso obbligatorio l'aggiornamento della notifica ad ogni invio di dichiarazione di non aggravio.**

Lo stesso allegato precisa che queste disposizioni non si applicano qualora le modifiche comportino la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, in riferimento alle soglie previste dall'allegato 1 al decreto, dovendo in tali casi il gestore sottostare agli obblighi conseguenti indicati all'articolo 18 del decreto.

Contenuti della dichiarazione di non aggravio di rischio

Il Comma 2.1 dell'allegato D precisa che la dichiarazione deve indicare:

- a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente rilevante:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
- b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c;
- c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore;
- d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2.

Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore è tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse.

Modifiche non ricomprese nei casi precedenti

L'allegato D prevede che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.

Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica

I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento biennale del **documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti** di cui all'art. 14 del decreto.

I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del **rapporto di sicurezza**, ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 15 del decreto.